

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUTOKU KARATE-DO

(MODELLO SAFEGUARDING)

Approvato da	Consiglio Direttivo (deliberazione del 30/11/2024).
---------------------	---

Versione	Data	Modifiche
1.1	30/11/2024	Inserimento nominativo Responsabile Safeguarding e indirizzo mail al quale inviare le eventuali segnalazioni.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, compresi i relativi allegati, è un documento riservato e di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica BUTOKU KARATE-DO. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo della stessa A.S.D. BUTOKU KARATE-DO.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Decreto Legislativo N. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base del regolamento contenente le linee guida e principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, approvate in data 2 dicembre 2023, dal Consiglio Nazionale dell'E.P.S. Unione Sportiva ACLI, si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica BUTOKU KARATE-DO - C.F. 04057950968 (nel seguito per brevità Associazione), indipendente dal ruolo svolto, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i soci tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità tutelando al contempo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i soci tesserati.

Unitamente al codice etico e di condotta a tutela dei minori, in ottemperanza all'art. 33, comma 6, del D.lgs. n.36/2021, il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva dell'Associazione ha lo scopo di tutelare i minori e prevenire ogni forma di abuso, molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e, quindi, garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi attraverso misure di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai citati fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello organizzativo ed il codice etico e di condotta a tutela dei minori dell'Associazione saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale, e ogni qual volta sia necessario, al fine di recepire le variazioni alle linee guida dell'organismo sportivo affiliante, le eventuali modifiche e integrazioni dei principi fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, tenendo conto delle caratteristiche della associazione e dei soci tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva integra e non sostituisce il regolamento contenente le linee guida e principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emesso dall'E.P.S. Unione Sportiva ACLI cui l'associazione risulta affiliata, e viene pubblicato sulla homepage del sito internet, se nella disponibilità della associazione, affisso nella sede operativa della medesima o consegnato a tutti i soci tesserati, nonché comunicato al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica ufficiogarante@us.acli.it unitamente al codice di condotta a tutela dei minori e alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui soci tesserati.

2. DIRITTI E DOVERI

A tutti i soci tesserati viene riconosciuto il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo N. 198 dell'11 aprile 2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, fede religiosa, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva; la salute e il benessere psico-fisico dei soci tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente rispetto ad ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, con qualsiasi funzione o titolo indipendente dal ruolo svolto, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei soci tesserati, ed i principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli istruttori e staff tecnico della propria e delle altre associazioni o società sportive.

Gli istruttori, i tecnici, i dirigenti ed i soci tesserati sono tenuti a conoscere il presente modello organizzativo ed il codice di condotta a tutela dei minori poiché racchiudono l'insieme dei principi fondamentali e delle misure di prevenzione e contrasto ai comportamenti lesivi e ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, le procedure per la gestione e segnalazione degli stessi.

3. PREVENZIONE DEI RISCHI

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sulla rete internet e attraverso messaggi, posta elettronica, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

4. COMPORTAMENTI LESIVI RILEVANTI

Ai fini del presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, costituiscono comportamenti lesivi rilevanti:

- **l'abuso psicologico**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del socio tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **l'abuso fisico**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da comprometterne una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un socio tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la **molestia sessuale**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- l'**abuso sessuale**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata assolutamente non desiderata, o il cui consenso sia costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un socio tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il socio tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- l'**omissione negligente di assistenza**, il mancato intervento di un dirigente, istruttore, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio tesserato;
- l'**incuria**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'**abuso di matrice religiosa**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- il **bullismo** o **cyberbullismo**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci tesserati con lo scopo di condizionare, esercitare un potere o un dominio sul socio tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un socio tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i **comportamenti discriminatori**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, identità di genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, fede religiosa, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

5. CERTIFICAZIONE PER COLLABORATORI

Ogni collaboratore che prende parte, con qualsiasi funzione o titolo indipendente dal ruolo svolto, all'attività della associazione e che, a prescindere dalla forma, compatti contatti diretti e regolari con minori sarà tenuto a consegnare il certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, aggiornato ad ogni scadenza con l'obbligo di comunicare immediatamente ogni modifica relativa al casellario ed in particolare, eventuali iscrizioni nel registro degli indagati in relazione ai reati previsti dalla normativa a tutela dei minori. La mancata presentazione della certificazione o la presentazione di certificazione non idonea impedirà l'avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo con l'associazione.

6. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i soci tesserati. La scelta del responsabile deve avvenire tra persone di comprovata moralità e competenza, subordinata ai seguenti requisiti:

- essere regolarmente tesserato presso l'organismo sportivo affiliante;
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-qui-quies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quin-quies, 609-octies e 609-undecies;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, deve essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli istruttori ed i tecnici, verrà selezionato tra le persone che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Qualora il responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura dell'Associazione, l'incarico deve essere affidato a figura apicale dell'organigramma dell'Associazione. Il responsabile dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'E.P.S. Unione Sportiva ACLI cui l'associazione risulta affiliata.

La nomina viene pubblicata sulla homepage del sito internet, se nella disponibilità della associazione, affissa nella sede operativa della medesima o consegnato a tutti i soci tesserati, nonché comunicato al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica ufficiogarante@us.acli.it unitamente al modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e al codice di condotta a tutela dei minori.

In ogni caso, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, all'interno della associazione svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento del presente modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori, nonché funzioni di collettore di eventuali segnalazioni di comportamenti lesivi rilevanti ai fini delle Politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve sensibilizzare tutti i soci tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele, nonché definire e pubblicizzare dei chiari canali di comunicazione per tutti i soci tesserati atti a segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le idonee procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute e, se del caso, sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti; inoltre, deve garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato nel rispetto delle persone coinvolte.

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dura in carica per il quadriennio olimpico e può essere riconfermato. La nomina può essere revocata ancora prima della scadenza del termine in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione del ruolo di responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per dimissioni, revoca o per altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo responsabile.

7. USO DEGLI SPAZI

Viene sempre garantito l'accesso ai locali della società gestore della struttura multi-sportiva ed agli spazi ceduti in uso all'Associazione quale sede operativa, durante le sessioni di allenamento o di prova dei soci tesserati minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento della attività sportiva in corso. Presso la struttura multi-sportiva che ospita gli spazi ceduti in uso all'Associazione sono predisposte le misure necessarie a prevenire situazione di rischio, in particolare sono presenti spogliatoi e servizi igienici divisi e separati a seconda del genere.

Durante le sessioni di allenamento o di prova viene consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente ai soci tesserati della struttura multi-sportiva, diversamente non può essere concesso agli utenti esterni o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai loro delegati, se non previa autorizzazione da parte di un istruttore o tecnico e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza ai soci tesserati sotto i 9 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo-relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria viene consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, istruttore, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.), in caso di soci tesserati minorenni insieme alla presenza di almeno uno dei titolari che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero al suo delegato.

Gli istruttori ed i tecnici non possono svolgere allenamenti individuali o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l'allenamento singolo fosse propedeutico alla preparazione del socio tesserato, si dovrà svolgere in presenza di almeno due istruttori o tecnici e, nel caso di minori, alla presenza di almeno uno dei titolari che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero al suo delegato oppure previa autorizzazione dello stesso.

8. TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno gli istruttori, i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore oppure previa espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i titolari che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo gli accompagnatori dovranno vigilare sugli atleti accompagnati, in particolare se minori, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento lesivo rilevante ai fini del presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. Per l'adesione alle trasferte dei soci tesserati minorenni e durante tutti gli spostamenti correlati, sarà sempre necessaria la presenza di almeno uno dei titolari che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i titolari.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

A tutti i soci tesserati (in caso di minori a chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria) dell'Associazione all'atto dell'iscrizione, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, viene sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti sono gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione della scrittura di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

Nello specifico, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione, previo idoneo consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione, può pubblicare sui propri canali di comunicazione e/o diffondere in qualsiasi forma materiale audio, video o fotografico ritraente i soci tesserati, prodotto in occasione di attività sportive, allenamenti, esami, gare e dimostrazioni pubbliche, al fine di promuovere l'attività dell'Associazione stessa. Resta vietata la produzione e la pubblicazione delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro e la reputazione personale del soggetto ripreso.

10. SEGNALAZIONI DEI COMPORAMENTI LESIVI RILEVANTI

In caso di presunti comportamenti lesivi rilevanti, da parte di soci tesserati o di persone terze, nei confronti di altri soci tesserati, in particolare se minori, deve essere tempestivamente effettuata la segnalazione al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione tramite comunicazione verbale al responsabile stesso, ovvero la Dott.ssa Elisa Piuri, o via posta elettronica all'indirizzo e-mail elisa.piuri@gmail.com, le cui chiavi di accesso saranno in possesso esclusivamente del nominato responsabile e, se necessario, deve essere parimenti inviata segnalazione al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica ufficiogarante@us.acli.it.

A seguito di una denuncia che coinvolga un socio tesserato minorenne come presunta vittima, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore. In caso di gravi comportamenti lesivi rilevanti

il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall'Associazione deve notificare i fatti di cui sia venuto a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione adotterà tutte le precauzioni necessarie per prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei soci tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro socio tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle Politiche di Safeguarding.

11. COMPORTAMENTI LESIVI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

I soci tesserati o persone terze che pongano in essere i comportamenti lesivi rilevanti, come definiti nel presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito dell'Associazione, ai sensi delle disposizioni previste dallo statuto.

Ove la prosecuzione dell'attività sportiva nell'ambito dell'Associazione possa arrecare pregiudizio nei confronti di altri soci tesserati, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività stesse in attesa della definizione del procedimento endoassociativo. Dell'avvio del procedimento nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla associazione e al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante.

I componenti degli organi preposti dell'Associazione coinvolti nell'espletamento dei procedimenti di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del responsabile per le politiche di safeguarding dell'organismo sportivo affiliante.

12. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e nel codice di condotta a tutela dei minori;
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e nel codice di condotta a tutela dei minori, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

13. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della associazione e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti dall'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- 1) richiamo verbale per mancanze lievi;
- 2) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- 3) risoluzione del contratto senza preavviso e, in caso di collaboratore socio tesserato dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

- 1) Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
- 2) Incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali viene applicato il richiamo verbale o che violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.
- 3) Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali viene applicata l'ammonizione scritta o che eluda, fraudolentemente, le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione

di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale, ovvero che abbia violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del Decreto Legislativo No. 198 del 11 aprile 2006, essendo stato condannato in via definitiva per i reati di cui ai suddetti articoli del codice penale o che violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

14. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- 1) richiamo verbale per mancanze lievi;
- 2) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- 3) rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio tesserato dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini dei precedenti punti i provvedimenti disciplinari conseguenti sono sovrapponibili a quelli elencati nel paragrafo "sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

15. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI FREQUENTATORI A QUALIASI TITOLO

Quanto contenuto al punto 3 dei due paragrafi che precedono può essere riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori degli spazi in uso all'Associazione presso la struttura multi-sportiva. Resta inteso che detti frequentatori saranno soggetti alla sanzione dell'allontanamento definitivo, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo e, in caso di socio tesserato dell'Associazione, radiazione dello stesso.

16. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

L'Associazione deve:

- pubblicare il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, unitamente al codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione e alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui soci tesserati, sulla homepage del sito internet, se nella disponibilità della associazione, e affisso presso la sede operativa della medesima;
- comunicare l'avvenuta adozione o modifica del presente modello organizzativo ed il connesso codice di condotta al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato, e al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante;
- informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai loro delegati, del presente modello e della identità e contatti del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato, nonché fornire i moduli per formulare le segnalazioni;

- fornire tempestivamente ogni informazione rilevante al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato, e al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante;
- dare diffusione presso i soci tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- predisporre per i soci tesserati l'accesso a idonee informative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- prevedere un'adeguata informativa ai soci tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai loro delegati, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- comunicare ai soci tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai loro delegati di ogni altra Politica di Safeguarding adottata dall'organismo sportivo affiliante.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, sarà aggiornato dal Consiglio Direttivo della associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta sia necessario, al fine di recepire le variazioni alle linee guida dell'organismo sportivo affiliante, le eventuali modifiche e integrazioni dei principi fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione e dei soci tesserati.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, si rimanda a quanto prescritto nel codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione emesso della associazione, nonché al regolamento contenente le linee guida e principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, approvate in data 2 dicembre 2023, dal Consiglio Nazionale dell'E.P.S. Unione Sportiva ACLI.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, viene trasmesso al Safeguarding Officer dell'organismo sportivo affiliante all'indirizzo di posta elettronica ufficiogarante@us.acli.it.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.